

*Agenzia delle Entrate*

Direzione Regionale della Lombardia
Area Consulenza Giuridica
Ufficio Fiscalità delle Imprese e Finanziaria 2

Milano, 11/04/2003

Alla società XY

All' Agenzia delle Entrate
Ufficio di Monza 2

Prot. N. 2003/23111

OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212/2000 – IVA – contratto di servizio energia – uso promiscuo: aliquota applicabile – n. 122 della tabella A allegata al DPR 633/1972

Con istanza di interpello proposta in data 14.01.2003 la società in indirizzo ha chiesto chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale del contratto di servizio energia, definito dall'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR n. 412 del 26 Agosto 1993.

In particolare, la società istante dichiara di operare nel settore del servizio energia calore, stipulando i contratti previsti dal DPR n. 412/1993.

L'istante fa presente che i contratti denominati "servizio energia" da essa offerti alla clientela si adeguano ai requisiti minimi richiesti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 273 del 23.11.1998.

In base alle indicazioni contenute nel n. 122 della tabella A parte III allegata al DPR 633/72 si desume che l'aliquota agevolata si applica alle somministrazioni di gas-metano ad uso domestico.

In relazione al problema specifico dei corrispettivi addebitati ad un condominio, ove sono contemporaneamente presenti unità abitative destinate ad uso domestico e ad usi diversi, la società istante, adeguandosi alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 82 del 07.04.1999, ha provveduto ad installare un'apparecchiatura di misurazione del calore su ciascuna unità immobiliare al fine di poter quantificare la quota parte di energia termica destinata ad usi domestici.

Tuttavia, in considerazione della diversa prassi adottata da imprese concorrenti la società chiede chiarimenti in relazione alla necessità di istituire distinti contatori al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene che i casi di utenze promiscue riportati dalla circolare n. 82/1999 siano soltanto quelli relativi a collettività ospitate in caserme, scuole, asili case di riposo, conventi, orfanotrofi, ecc.

In tali ipotesi, la distinzione fra utenza domestica e utilizzi diversi si renderebbe possibile soltanto attraverso l'adozione di una distinta contabilità a seconda dell'utilizzo, poiché le strutture collettive sono riferibili ad un unico proprietario e i locali adibiti ad uso domestico non sono facilmente distinguibili da quelli destinati ad un eventuale esercizio d'impresa.

Invece, nel caso di condomini le singole unità immobiliari hanno un uso generalmente privato o d'impresa, per cui non si verificherebbe l'ipotesi dell'uso promiscuo descritto nella circolare n. 82 del 07.04.1999, ad eccezione di particolari ipotesi, come ad esempio il caso in cui la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione e a studio professionale.

Per le ragioni esposte, ad avviso della società istante nel caso di fornitura di energia termica ad un condominio sarebbe possibile applicare l'aliquota agevolata, anche nel caso in cui vi sia un

contatore centralizzato, per gli impieghi domestici sulla base del piano di riparto stabilito dal regolamento condominiale.

Risposta della Direzione Regionale

Al fine della risoluzione delle questioni proposte, preliminarmente, è opportuno ricordare che il contratto di servizio energia è definito dall'art. 1, comma 1, lettera p), del DPR 412 del 26.8.1993 come *“l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia”*.

Con la risoluzione n. 103 del 10.08.1998 il Ministero delle Finanze ha chiarito che le prestazioni dedotte nei contratti di servizio energia, si configurano come una modalità di erogazione e distribuzione del calore, in vista del miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia e, per questa ragione, ha ritenuto applicabili a tali prestazioni l'aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 122 della tabella A parte II allegata al DPR 633/72, purché l'energia sia erogata per uso domestico.

In relazione alla questione relativa a cosa si debba intendere per “uso domestico”, la successiva circolare n. 273 del 20.11.1998 ha affermato, anzitutto, che tale destinazione d'uso non si realizza nel caso di ambienti diversi da quelli familiari, come, ad esempio, scuole, uffici, caserme, ecc.

Il problema è stato poi specificamente affrontato dalla circolare n. 82 del 7.4.1999 con la quale il Ministero delle Finanze, ha ulteriormente specificato che “l'uso domestico” si realizza nell'ipotesi in cui la somministrazione di energia elettrica sia erogata in favore di soggetti, consumatori finali, che impiegano l'energia elettrica nella propria abitazione e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, per attività rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione.

La stessa pronuncia ministeriale affronta anche il problema delle utenze ad utilizzazione promiscua e chiarisce che *“ove non sia in sostanza possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta non può che rendersi applicabile con l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura, per il principio di ordine generale in base al quale la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale nell'ipotesi in cui siano individuati i presupposti previsti da quest'ultima”*.

Non pare condivisibile, quindi, l'interpretazione che la società istante attribuisce alla affermazione di carattere generale contenuta nella circolare n. 82 del 1999, limitando le indicazioni della circolare sulla necessità di distinti contatori solo ai conventi, alle caserme, ai depositi, ecc.

In realtà, l'elencazione contenuta nella circolare ha chiaramente un valore esemplificativo e non tassativo ed il principio affermato sulla necessaria adozione di distinti contatori al fine di poter applicare l'aliquota del 10% solo in caso di comprovato “uso domestico”, risulta applicabile anche all'ipotesi in cui vi sia un impianto termico centralizzato posto al servizio di un condominio.

In sostanza, l'orientamento espresso con la citata circolare esclude la possibilità di determinare la parte di combustibile destinata ad uso domestico sulla base di criteri presuntivi, come quello del piano di riparto stabilito dal regolamento condominiale.

Per le ragioni esposte non si ritiene condivisibile la tesi prospettata dalla società istante e si ribadisce che, nel caso di fornitura ad impianti termici centralizzati, è possibile applicare l'imposta ridotta solo nel caso in cui l'erogazione agli appartamenti destinati ad uso familiare sia misurata con distinti contatori.

f.to IL DIRETTORE REGIONALE AGG.
Oreste SACCONI

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”